

REF. INT. N. 53 DEL 31 DICEMBRE 2019

ACCORDO TRA ASP TERRE DI CASTELLI – *GIORGIO GASPARINI* E L'UNIONE DI COMUNI TERRE DI
CASTELLI PER LA GESTIONE IN FORMA UNITARIA DELLE ATTIVITA' INERENTI IL COORDINAMENTO
PEDAGOGICO DEI SERVIZI EDUCATIVI

L'anno duemiladiciannove, il giorno trentuno del mese di dicembre, in Vignola, nella Sede dell'ASP
Terre di Castelli – *Giorgio Gasparini*,

TRA

L'ASP Terre di Castelli – *Giorgio Gasparini*, in seguito indicata anche, per brevità, "ASP", con sede
legale e domicilio fiscale in Vignola (MO) - Via Libertà 823 - C.F. e P.I. 0309960365, nella persona del
Vice Direttore **Paola Covili**, nata a _____ il _____, domiciliata per la sua carica
presso l'ASP stessa, la quale dichiara di agire e stipulare esclusivamente in nome, per conto e in
rappresentanza dell'ASP Terre di Castelli – *Giorgio Gasparini*;

E

L'Unione di Comuni Terre di Castelli con sede legale e domicilio fiscale in Vignola Via Bellucci 1 – C.F.
02754930366 nella persona della Dirigente del Struttura Welfare Locale **Elisabetta Scoccati**, nata a
_____ il _____, la quale dichiara di agire e stipulare esclusivamente a nome, per conto ed in
rappresentanza dell'Unione Terre di Castelli;

Premesso che:

- con deliberazione del Comitato di Distretto n. 2 del 17/03/2016, ad oggetto "*Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 'Giorgio Gasparini' di Vignola – Provvedimenti*", si disponeva, all'unanimità dei componenti, l'interruzione del processo di superamento dell'Asp, precedentemente deliberato con atto n. 1 del 9/04/2014 ad oggetto "*Programma di riordino delle forme pubbliche di gestione dei servizi sociali e socio sanitari di cui legge regionale 26 luglio 2013 n. 12: individuazione unitarietà della gestione pubblica nel Distretto sanitario di Vignola*", e l'avvio di un percorso approfondito e qualificato di valutazione e progettazione del Welfare del Distretto di Vignola in una prospettiva di medio/lungo periodo;
- con deliberazione della Giunta dell'Unione Terre di Castelli n. 9 del 18/01/2018 ad oggetto "*Progetto di riorganizzazione Welfare Locale - Approvazione*", al termine di un percorso di analisi, valutazione e progettazione, è stato approvato il progetto di riorganizzazione del Welfare Locale che coinvolge sia la Struttura Welfare Locale dell'Unione, sia i servizi dell'ASP;
- con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 16 del 27/03/2018, ad oggetto "*Progetto di riorganizzazione welfare locale - Provvedimenti*" è stato condiviso, per quanto di competenza, il progetto approvato dalla Giunta, disponendo tra l'altro, il conferimento da Unione ad ASP della gestione dei servizi educativi per la prima infanzia a gestione diretta mantenendo in capo all'Unione:
 - a) le politiche per l'infanzia

- b) la programmazione dei servizi per ciascun anno educativo
- c) l'accesso dei cittadini al servizio, la graduatoria, l'invio alle singole strutture
- d) l'approvazione e l'aggiornamento di regolamenti e discipline in materia
- e) i rapporti col territorio
- f) la determinazione delle rette di frequenza
- g) i rapporti con la Regione ed il governo del coordinamento pedagogico territoriale
- h) le competenze in materia di autorizzazione al funzionamento, convenzionamento e futuro accreditamento dei soggetti privati operanti nei servizi per la prima infanzia

e rinviando alla Giunta dell'Unione la redazione di un contratto di servizio che disciplini gli aspetti di dettaglio;

Richiamato l'accordo tra l'UNIONE TERRE DI CASTELLI E L'ASP TERRE DI CASTELLI - *GIORGIO GASPARINI* per la gestione dei Servizi per la prima infanzia, REG. N. 2277 DEL 7/09/2018, in particolare l'art. 6, lettere g) e h), in cui si specifica che restano di competenza dell'Unione "i rapporti con la Regione, ... e il governo del coordinamento pedagogico territoriale" e "i rapporti coi gestori privati, privati convenzionati o affidatari del servizio pubblico, le competenze in materia di autorizzazione al funzionamento, convenzionamento e futuro accreditamento dei soggetti privati operanti nei servizi per la prima infanzia del territorio";

Richiamata la disciplina regionale in materia di servizi per la prima infanzia, in particolare la LR 19/2016 *SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. ABROGAZIONE DELLA L.R. N. 1 DEL 10 GENNAIO 2000 e la DGR 704/2019 ACCREDITAMENTO DEI NIDI D'INFANZIA IN ATTUAZIONE DELLA LR 19/2016;*

Considerato che ASP Terre di Castelli intende provvedere all'individuazione di una figura di Coordinatore pedagogico dei servizi per la prima infanzia, per le esigenze dei propri servizi, mediante selezione pubblica ai sensi dell'art. 110 - comma 1 - del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii. come da fabbisogno triennale approvato con atto dell'Amministratore Unico n. 31 del 03 settembre 2019, e dato atto che l'Unione deve disporre della competenza del Coordinatore pedagogico, nel rispetto del riparto di funzioni come sopra specificato, in particolare per quanto attiene a:

- coordinamento pedagogico territoriale (CPT), di ambito distrettuale e provinciale, con compiti di formazione, confronto e scambio delle esperienze, promozione dell'innovazione, sperimentazione e qualificazione dei servizi, nonché supporto al percorso di valutazione della qualità
- funzioni inerenti ai percorsi di valutazione e autovalutazione della qualità dei servizi, a livello distrettuale, anche propedeutici all'accREDITAMENTO
- funzioni relative all'elaborazione e realizzazione di un piano formativo integrato per il personale dei nidi pubblici e privati convenzionati
- tutte le attività tecnico-professionali necessarie al funzionamento della Commissione Tecnica Distrettuale ed ai processi di autorizzazione al funzionamento e di accREDITAMENTO;

Dato atto che la Struttura Welfare Locale dell'Unione è, inoltre, titolare del Centro per le Famiglie, servizio competente nell'area del sostegno alla genitorialità, che a sua volta richiede la presenza di una competenza pedagogica;

Richiamata la DGR 704/2019 e, in particolare, il punto 7 "*FUNZIONI E DOTAZIONE DEI COORDINATORI PEDAGOGICI*", nel quale, tra l'altro, si quantifica la dotazione obbligatoria di coordinatore pedagogico sulla base del numero delle sezioni attivate e dato atto che, allo stato attuale, per le esigenze dei nidi di ASP, detta dotazione minima è quantificata in ore 30/settimanali;

Ritenuto pertanto opportuno e necessario, integrare la prestazione in parola con ulteriori ore 6/settimanali per le esigenze dell'Unione come sopra riportate, prevedendo una flessibilità

prestazionale che possa soddisfare le esigenze dei due enti, senza predeterminare una rigida ripartizione oraria, anche in ragione delle auspiccate sinergie tra servizi affini;

TUTTO CIO' PREMESSO, LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – FABBISOGNO DI ASP IN AMBITO PEDAGOGICO

In quanto titolare dei servizi per la prima infanzia a gestione diretta, ASP è tenuta a dotarsi di una figura di pedagogo da adibire al ruolo di Coordinatore pedagogico, ai sensi e per gli effetti della LR 19/2016 e degli atti regionali conseguenti e successivi, per lo svolgimento di tutte le funzioni di cui all'art. 32 comma 2 della L.R. citata.

Art. 2 – FABBISOGNO DI UNIONE IN AMBITO PEDAGOGICO

Considerato che l'Unione conserva le funzioni di *governance* delle politiche educative, come specificato in premessa, e la titolarità del Centro per le Famiglie, servizio competente nell'area del sostegno alla genitorialità, la Struttura Welfare Locale, a sua volta, abbisogna di competenze pedagogiche attualmente non presenti tra il personale in servizio.

Art. 3 – PRESTAZIONI PEDAGOGICHE A FAVORE DI UNIONE

Richiamata la DGR 704/2019 e, in particolare, il punto 7 "*FUNZIONI E DOTAZIONE DEI COORDINATORI PEDAGOGICI*", e dato atto che, allo stato attuale, per le esigenze dei nidi di ASP, detta dotazione minima è quantificata in ore 30/settimanali, si concorda che, per le residue n. 6 ore/uomo, il Coordinatore pedagogico assunto da ASP svolgerà in modo stabile, a favore dell'Unione, le seguenti attività in materia di politiche educative:

- coordinamento pedagogico territoriale (CPT), di ambito distrettuale e provinciale, con compiti di formazione, confronto e scambio delle esperienze, promozione dell'innovazione, sperimentazione e qualificazione dei servizi, nonché supporto al percorso di valutazione della qualità
- funzioni inerenti ai percorsi di valutazione e autovalutazione della qualità dei servizi, a livello distrettuale, anche propedeutici all'accreditamento
- funzioni relative all'elaborazione e realizzazione di un piano formativo integrato per il personale dei nidi pubblici e privati convenzionati
- tutte le attività tecnico-professionali necessarie al funzionamento della Commissione Tecnica Distrettuale ed ai processi di autorizzazione al funzionamento e di accreditamento;

oltre alle seguenti attività inerenti alle competenze del Centro per le famiglie:

- partecipazione ai tavoli della programmazione per le materie di competenza
- supervisione e/o conduzione di progetti specifici nell'ambito della genitorialità
- collaborazione col Centro per le famiglie per lo sviluppo di progetti dedicati alle famiglie con bambini nella fascia 0/6

Art. 4 – GESTIONE DELLA RISORSA UMANA

In ragione della collaborazione fra ASP e Unione e in ossequio ai rispettivi ruoli, per quanto riguarda la gestione della risorsa "pedagogo", si concorda quanto segue:

- a) ASP provvede al reclutamento e a tutte le attività giuridiche ed economiche in materia di personale (orario, cartellino, ferie, permessi, retribuzione, premialità ecc.);
- b) Il Coordinatore Pedagogico è dotato di un'unica postazione di lavoro presso ASP e la sua prestazione è organizzata, rispetto alle competenze ed ai servizi assegnati, in accordo col Direttore di ASP, al fine di soddisfare le esigenze di ASP e quelle di Unione, con tempistiche e modalità adattabili, nel rispetto del monte ore dovuto e dell'orario assegnato;
- c) gli oneri finanziari conseguenti l'instaurazione del rapporto di lavoro (retribuzione, indennità *ad personam*, oneri,...) competono ad ASP, datore di lavoro della risorsa;

Art. 5 – RIPARTIZIONE ONERI FINANZIARI

Gli oneri finanziari derivanti dal presente accordo consistono nel rimborso dall'Unione ad ASP di quota parte della spesa di cui al precedente articolo - lettera c) -, quantificata in via forfettaria e previsionale in 1/6 del costo complessivo/anno della risorsa da liquidarsi in n. 2 rate/anno (entro il 31 luglio e 31 gennaio). Tale quota di rimborso sarà necessariamente ricalcolata nell'eventualità di una modificazione delle prestazioni assicurate all'Unione.

Tale quota è comprensiva anche della messa a disposizione di locali, strumentazioni e automezzo per le attività fuori sede oltre ad altre spese che si renderanno necessarie e condivise dai rispettivi Enti

Art. 6 – DURATA

Il presente accordo ha decorrenza dalla sua approvazione e durata fino al 31/08/2021, in concomitanza con la scadenza dell'accordo generale per la gestione dei Servizi per la prima infanzia.

L'accordo è rinnovabile, anche per periodi diversi, previa adozione dei relativi atti da parte dei competenti organi dell'Unione e dell'ASP.

ART. 7 - FORME DI INDIRIZZO E CONSULTAZIONE

Le parti stabiliscono che provvederanno ad attivare forme necessarie di consultazione ogni qualvolta riterranno utile effettuare valutazioni e verifiche in merito all'andamento delle prestazioni oggetto del presente Accordo, con particolare riferimento alla modifica o interruzione dell'accordo e/o alla modifica o revoca dell'incarico.

ART. 8 - VALUTAZIONE DELL'ATTIVITA' GESTIONALE SVOLTA

La Direttrice ASP, per effetto delle competenze di cui al precedente art. 4, sovrintende al raggiungimento degli obiettivi e l'andamento dell'attività oggetto del presente Accordo, nel rispetto delle procedure previste dai modelli organizzativi di ciascun Ente.

Art. 9– NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente accordo è fatto rinvio alle norme fondamentali degli enti firmatari.

Art. 10 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Con la sottoscrizione del presente accordo, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati per la sua esecuzione, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali. Il titolare, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari all'esecuzione del presente accordo. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui alla vigente normativa.

Art. 10 – IMPOSTA DI BOLLO

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 tabella allegato B) al DPR 26/10/72 n. 642 e ss. mm. e ii..

Il presente atto, composto da quattro. pagine scritte viene sottoscritto con firma digitale in corso di validità e sarà annotato nell'apposito elenco conservato presso i competenti uffici di ambo gli Enti.

Per l'ASP Terre di Castelli *Giorgio Gasparini*

(Paola Covili)

Per l'Unione di Comuni Terre di Castelli

(Elisabetta Scoccati)